



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO  
REG. PG/2010\ 169847  
DEL 1/7/2010

AI COMPONENTI DELLE CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIA RIMINI, 7  
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA  
VIA FRANCESCO TORTA 8/10  
29100 PIACENZA

**Oggetto:** D.M. 37/2008 - ABILITAZIONI LIMITATE

La Commissione Regionale per l'Artigianato, in merito all'oggetto nella seduta del 15/06/2010 espone quanto segue:

A seguito di ricorso presentato alla CRA, si è posto il quesito riguardo alle attività indicate all'articolo 1 comma II lettera C) che all'interno della singola lettera risultano diversificate tra loro (impianti di refrigerazione piuttosto che di riscaldamento, di climatizzazione, o condizionamento oppure di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense) e se l'esercizio delle stesse debba implicare una particolare specializzazione.

Il D.M. 37/2008 all'art. 3 comma III prevede che nella Dichiarazione di inizio attività sia specificatamente indicata per quale lettera e quale "voce" si intende avviare l'attività. Sulla base di tale disposizione è quindi ipotizzabile una disaggregazione

della lettera in voci, a condizione che le stesse siano espressamente contemplate nella corrispondente lettera.

Pertanto non esiste alcun impedimento, come già si era visto per la precedente legge n. 46/90, sulla base del titolo di studio posseduto e dell'attività lavorativa effettivamente svolta dal richiedente, a riconoscere in capo allo stesso il possesso dei requisiti tecnico professionali all'esercizio di alcune soltanto delle attività indicate all'interno delle lettere dell'art. 1 del D.M.

Per cui esemplificando, per installare "Pannelli solari termici" o per quanto riguarda gli "Impianti di combustione con stufe a legna" è sufficiente essere in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera C) limitata agli impianti di riscaldamento.

Nel caso invece in cui l'installazione per esempio di una stufa a legna oppure di un addolcitore, purificatore o filtro per l'acqua, non comporti la realizzazione di uno specifico impianto, ma si limiti ad inserire un'attrezzatura all'interno di un impianto già esistente realizzato da impresa abilitata, si ritiene che tale attività di installazione non rientri nell'ambito di applicazione delle norme previste dal D.M. 37/2008.

Si ritiene infine che l'esatta corrispondenza tra l'attività denunciata e l'abilitazione ottenuta con specifiche limitazioni debba risultare dall'annotazione dell'abilitazione.

Il Presidente CRA  
Gluco Cavassini